


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA COMUNE DI RUBIERA

RUE

PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA




Adozione D.C. n° 54 del 23/10/2017 **Approvazione** D. CC n. 20 del 11/06/2018

**1^ Variante in adeguamento
al PSC e RUE**

Norme Tecniche di Attuazione



Direttore Tecnico
Urb. RAFFAELE GEROMETTA



Il Progettista
Arch. CARLO SANTACROCE

ccdp




centro cooperativo di progettazione sc
architettura ingegneria urbanistica


via Lombardia n.7
42124 Reggio Emilia
tel 0522 920460
fax 0522 920794
www.ccdprog.com
e-mail: info@ccdprog.com
c.f.-p.iva 00474840352




Il Progettista
Arch. ALDO CAITI



Il Sindaco



Il Segretario



RUBIERA

***PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
1[^] VARIANTE***

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

1	PREMESSA	2
2	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
2.1	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	3
2.2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2.3	ZONE OMOGENEE	3
2.3.1	Limiti di zona	4
2.3.2	Prescrizioni per le sorgenti sonore	5
2.4	ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI	6
2.4.1	Aree prospicienti le infrastrutture stradali.....	6
2.4.2	Aree ferroviarie.....	7
2.4.3	Aree militari	8
2.4.4	Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo	8
2.4.5	Attività temporanee	9
2.4.6	Aree di cava	9
2.4.7	Attività all'interno di zone in classe I	10
2.5	CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA	10
2.6	ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI	11
3	CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	11
3.1	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	11
3.2	INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO”	12
3.2.1	Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di “Previsione di Impatto Acustico”.....	13
3.2.2	Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di “Valutazione di Clima Acustico”	13
3.3	CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO	14
4	CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	18
4.1	ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO.....	18
5	CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)	18
5.1	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI.....	18
5.2	AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	19
6	CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	19
6.1	DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	19
6.2	STRUMENTI DI VERIFICA	19
6.3	NORME DI SALVAGUARDIA.....	20
6.4	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	20

1 PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi di fruizione della popolazione.

Il presente documento è lo strumento tecnico che definisce i requisiti, le prescrizioni e gli adempimenti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento è articolata nei capi di seguito elencati, in base alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto":

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari) con i relativi allegati.
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente, e relativi allegati.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 5 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

2 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Cartografia (scala 1/5000): Tav.01 controdedotta
- Elaborato 2 – Cartografia (scala 1/5000): Tav.02 controdedotta
- Elaborato 3 – Relazione Illustrativa controdedotta
- Elaborato 4 – Norme tecniche di attuazione
- Elaborato 5 – Relazione di controdeduzione

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico e s.m.i
- DPCM 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n° 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- DPR n. 142 del 30/03/2004 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare
- DGR 673/04 – Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.
- L. n. 106 del 12/07/2011, – Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia
- D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4- quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122
- DGR 1369 del 17/09/2012, D.Lgs 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" Approvazione delle "Linee guida per l'elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna"
- DL n° 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

2.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995 e s.m.i, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PSC. Tutto il territorio esterno al territorio urbanizzato, delimitato dalle UTO, viene campito con quadrettatura diagonale di colore arancione (territorio agricolo in classe III). In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 2.2) e al Piano Strutturale Comunale.

2.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 2-1 – Valori limite di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2-2 – Valori limite di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 2-3 – Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2-4 – Valori di qualità

Le definizioni di tali valori, sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95 e smi.

2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza.*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) *Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)*

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori per limite differenziale di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95 e smi) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia, al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 2.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

2.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Si riportano nelle successive tabelle 2.5 e 2.6 (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

Tipo di Strada (secondo Codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Tab. 2-5 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (secondo codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Tab. 2-6 – Strade esistenti e assimilabili

2.4.2 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R. n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di

esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il Decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 del DPR 459 cita:

1 "A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2 Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di permesso di costruire rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

Gli articoli 4 e 5 del Decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

a) infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

b) infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

2.4.3 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 e smi, prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge del dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PSC vigente.

2.4.4 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2 del DM 11/12/1996)

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione; ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comporti il rilascio di titoli autorizzativi.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

2.4.5 Attività temporanee

Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dal "**Regolamento acustico Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee**" a cui si rimanda redatto in conformità della D.G.R. 21/01/2002, n 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 09/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti previsti dal Regolamento sopra citato per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere dell'ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

2.4.6 Aree di cava

Le attività estrattive sono riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo, fatto salvo che per l'applicazione del limite differenziale al cui rispetto sono sempre soggette.

Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione secondo specifica norma regionale e secondo quanto indicato negli atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica cartografata determinata sulla base della destinazione d'uso.

2.4.7 Attività all'interno di zone in classe I

Le aree particolarmente protette, destinate al riposo ed allo svago, i parchi pubblici e le aree scolastiche, sono caratterizzate da una serie di attività funzionali alla loro fruizione.

Questa tipologia di aree va tutelata solamente rispetto al rumore generato da attività esterne, per questo, se il rumore deriva da attività svolte all'interno della stessa area non si applicano i limiti acustici della classe di appartenenza, fermo restando il rispetto dei limiti per le aree prospicienti.

Tale concetto si applica a tutti i tipi di attività svolti all'interno delle aree di Classe I.

2.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.S.C.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

1. CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico; La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

2. CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto 3.

3. CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

2.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei valori di attenzione.

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

3 CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

3.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano,
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente, (generando quindi un confine incompatibile), è possibile, agendo sul Piano, perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le UTO. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Clima/Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente e seguendo quanto indicato nella DGR 673/04, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definita al successivo punto 3.3, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica individuata dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Clima/Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

3.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO"

Alla richiesta di titolo edilizio abilitativo, deve essere allegata la Documentazione di "Clima/Impatto Acustico" in conformità a quanto indicato sulla D.G.R. n° 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico', per tutti gli interventi indicati nel Capo I Art. 1 comma 1 e 4 della citata DGR 673/2004.

3.2.1 Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di “Previsione di Impatto Acustico”

La documentazione previsionale di impatto acustico deve essere contenuta in tutte le domande per il rilascio di titoli abilitativi, le domande di licenze ed autorizzazioni di cui all'art. 8 comma 4 della L 447/1995 e smi.

La documentazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 comma 2 della L 447/1995 e smi, deve essere inoltre predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) disposte ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, ovvero su richiesta del Comune.

Fanno eccezione tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 277/2011 (le categorie di imprese di cui all'art 2 del DM 18 aprile 2005), a bassa rumorosità elencate nell'allegato B dello stesso DPR 227/2011, che sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (art 4 comma 1 DPR 277/2011), mentre per tutte le altre attività la documentazione di impatto acustico, o la dichiarazione sostitutiva nei casi possibili, è comunque dovuta (vedi cap 3.3).

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda a costruire.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è fatto obbligo di presentare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le eventuali emissioni superiori ai limiti di norma, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 e smi.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti, per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione redatta da un tecnico competente in acustica che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa (Relazione di Collaudo Acustico).

3.2.2 Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di “Valutazione di Clima Acustico”

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate dagli interventi di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 e smi.

Fanno eccezione tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 277/2011 art 4 comma 1, che sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di clima acustico, mentre per tutte le altre attività la documentazione di clima acustico, o la dichiarazione sostitutiva nei casi possibili, è comunque dovuta (vedi cap 3.3).

Per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di cui al presente articolo può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm.

L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata, da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 106 del 2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico competente che attesti il rispetto dei valori limite fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è consentita anche per gli interventi relativi ad edifici adibiti a civile abitazione prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del titolo abilitativo.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico, qualora richiesta, è causa di improcedibilità della domanda a costruire.

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

3.3 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di previsione d'impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività; mentre la valutazione di clima acustico deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalle opere soggette (cfr art 5 e 6 della DGR 673/04).

La documentazione di previsione d'impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale (art. 2 della L 447/1995 e smi) e devono contenere gli elementi riportati all'art. 1 comma 6 della DGR 673/04 di seguito elencati:

- a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale.
- b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Inoltre la documentazione dovrà contenere quanto indicato al capo II della DGR 673/04 per la valutazione di impatto acustico relativa a:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- infrastrutture stradali;
- impianti produttivi
- centri commerciali, grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi;
- particolari attività a carattere temporaneo

In alternativa, per tutte le attività diverse da quelle elencate nell'allegato B del DPR 227/2011, per cui è mantenuto l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, Legge 447/1995 e smi), secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla DGR 673/2004 con indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore (art 10 c. 7 della LR 15/2001), è possibile fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 1) solo nel caso in cui non vengano superati i limiti di rumore individuati del DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge possono essere rilasciate, ai sensi della L 447/95 e smi, art. 2 c. 6, esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente l'attività in quanto è limitata a dichiarazioni di fatti, notizie e informazioni di diretta conoscenza e non presuppone valutazioni tecniche specifiche (DGR 673/04, art. 1, c.7).

La documentazione di clima acustico, relativa a tutti gli interventi soggetti, dovrà contenere anche quanto indicato al capo III della DGR 673/04.

In alternativa, nei casi di seguito elencati:

Ampliamento di edifici esistenti;

Nuova edificazione residenziale;

Ristrutturazione di edifici residenziali già esistenti, può essere presentata la dichiarazione sostitutiva (allegato 2) trattandosi di intervento ubicato:

- in area distante da attività industriali o artigianali
- in prossimità di strade di tipo E (strade urbane di quartiere) o di tipo F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs.30/04/92 n° 285 e successive modificazioni
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Allo Sportello Unico
del Comune di RUBIERA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- legale rappresentante
 - titolare
 - altro (specificare: _____)
della (ditta, circolo, associazione, etc) _____
- con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività

Dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco del art. 1 comma 1 della DGR 673/04, trattandosi di:

- attività che non utilizza macchinari o impianti rumorosi.
- attività che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico
- _____

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 2**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**

Allo Sportello Unico
del Comune di RUBIERA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- altro (specificare: _____)
della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività

Dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non rientra nell'elenco dell'art 1 comma 4 della DGR 673/04, trattandosi di:

In quanto l'intervento è ubicato:

- in area distante ad attività industriali o artigianali
- lontano da autostrade o infrastrutture viarie con notevoli flussi veicolari
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo

In conseguenza a quanto sopra indicato l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non sono presenti sorgenti sonore di rilievo nell'area.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

4 CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

4.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 2.5, punto 2. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II.

L'Amministrazione Comunale e l'Organo di controllo si riservano di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

5 CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico qualora:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (zone con confini incompatibili) in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori di attenzione previsti alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della L 447 del 1995 e smi.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai valori di attenzione).

5.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447/95 e smi e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, anche in relazione al Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi. (Art. 5, comma 4 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000 (vedi art. 8 LR 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95 e smi):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

5.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia, che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del PdRA;
- e) individuazione cartografica.

6 CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

6.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali dello strumento di programmazione urbanistica.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

6.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Ai fini della corretta interpretazione delle classi acustiche del territorio si specifica che un edificio che ricade tra due o più classi acustiche differenti assume la classe acustica più elevata tra quelle intersecate. Le aree di sedime stradale o più in generale di proprietà comunale facenti parte della strada assumono la classe acustica della viabilità a cui fanno riferimento. Eventuali altri elementi per i quali la classe d'appartenenza risulti di difficile

interpretazione a causa di problematiche legate alla rappresentazione grafica, acquisiscono la classe acustica più alta tra quelle a confine.

6.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 2.3.

6.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art 2 comma 1 L 447/95 e smi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (art 13 lett. b. del D.Lgs. 42 del 17/02/2017).

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, della L 447/1995 e smi, ovvero in caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la Documentazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima Acustico, nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede immediatamente alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'art 13 lett. c. del D.Lgs. 42 del 17/02/2017), fatte salve altresì le sanzioni eventualmente stabilite da altri Regolamenti Comunali. Con la stessa ordinanza il Sindaco richiede inoltre:

- la valutazione mediante rilievi fonometrici, del rispetto dei limiti di zona;
- l'adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento dei sopra citati limiti;
- i tempi di esecuzione delle diverse fasi.

Nel caso di esecuzione lavori senza che sia stata presentata la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, il sindaco provvede a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'art 13 lett. c. del D.Lgs. 42 del 17/02/2017) ed a richiedere con la medesima ordinanza gli stessi adempimenti di cui al comma precedente.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione, nei casi richiesti, della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle Relazione di Impatto Acustico, Documentazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

Reggio Emilia, lì Marzo 2018